



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 160	OGGETTO:	Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2016-2018) e piano occupazione - anno 2016.
Data 23/11/2015		

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitré** del mese di **novembre** alle ore **19,00** e seguenti, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Marta SARIGU	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **EFISIO FARRIS**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile f.f. del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2016-2018) e piano occupazione - anno 2016**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 24/11/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 24/11/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2016-2018) e piano occupazione - anno 2016.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 15/07/2015 modificata con la deliberazione n. 114 del 14/09/2015 con le quali è stato approvata la Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2015-2017) e piano occupazione - anno 2015;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo unico della legge 296/2006 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art.3, del D.L. 90/2014, convertito con Legge n.114/2014, di seguito riportati:

- “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
- 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.” (triennio fisso 2011/2013 comma inserito dalla legge di conversione n.114/2014);

Visto il comma 4 dell'art.76 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a mente del quale: “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di

stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”

Vista la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), art. 1 comma 424 “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.(...)”;

Vista la Circolare n.1/2015 del 29/01/2015 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie contenente linee guida in materia di personale con riferimento all'art. 1 commi da 418 a 430 della Legge 190/2014;

Considerato che relativamente al comma 424 la Circolare chiarisce che il budget vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015;

Verificato che l'art. 3 del D.L. n. 90/2014 ha introdotto modifiche sostanziosi alle regole assunzionali attraverso l'abrogazione dell'art. 76, comma 7°, del D.L. n. 112/2008, con la conseguenza che non esiste più il divieto di effettuare assunzioni di personale nelle PP.AA. in cui viene superato il tetto del 50% dell'incidenza della spesa del personale su quella corrente;

Preso atto che nel corso dell'ultimo triennio 2012-2014 si sono verificate le seguenti cessazioni e assunzioni:

- nell'anno 2012, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 01.04.2012 dimissioni della dipendente Pitzalis Paola, istruttore amministrativo Categoria C1, posizione economica C4;
 - dal 01.07.2012 cessazione per pensionamento della dipendente Paola Asuni, istruttore direttivo Categoria D1, posizione economica D4, a seguito di collocamento a riposo;
 - dal 01.12.2012 cessazione per pensionamento del dipendente Tronci Raffaele, esecutore amministrativo Categoria B1, posizione economica B5, a seguito di collocamento a riposo;
- nell'anno 2013 non si sono verificate né cessazioni né nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- nell'anno 2014, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 17.07.2014 dimissioni per pensionamento del dipendente Porru Raimondo, esecutore amministrativo Categoria B1, posizione economica B4, a seguito di collocamento a riposo;
- nell'anno 2014, si sono verificate le seguenti assunzioni a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 07.01.2014 assunzione mediante mobilità esterna della dipendente Taccori Ignazia, istruttore amministrativo contabile Categoria C1, posizione economica C1;
 - dal 01.12.2014 assunzione mediante processo di stabilizzazione del dipendente Palmas Mauro, collaboratore tecnico capo-cantiere Categoria B3, posizione economica B3;
- nell'anno 2015, si sono verificate le seguenti assunzioni a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 22.10.2015 (ultimo giorno lavorativo) dimissioni della dipendente Zucca Assunta, istruttore amministrativo Categoria C1, posizione economica C5, a seguito di collocamento a riposo;
 - dal 01.11.2015 (ultimo giorno lavorativo) dimissioni del dipendente Moi Luigi, Collaboratore amministrativo Categoria B3, posizione economica B7, a seguito di collocamento a riposo;

Visto il D.L. 19-6-2015 n. 78 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” ed in particolare l’articolo 4, comma 3 attraverso il quale viene integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 che prevede, oltre al cumulo dal 2014 delle risorse per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Considerato che,

- seguendo il medesimo criterio di cumulo espresso dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014 si ritiene che il riferimento temporale dell’espressione “...riferite al triennio precedente...”debba essere considerato rispetto a ciascun anno di riferimento. Questo si traduce, pertanto, nella possibilità di usufruire per ciascun anno anche dei “resti” derivanti dal triennio precedente per programmare nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’arco del triennio di riferimento (futuro), cumulando a tal fine le rispettive risorse. Di tal ch  nell’anno 2015, secondo la predetta lettura, sarebbe possibile utilizzare i “resti” del triennio 2012-2013-2014, cumulandoli con le facolt  assunzionali 2015-2016-2017, per programmare nuove assunzioni, sempre nel triennio 2015-2016-2017.
- Tuttavia, come noto, per effetto dell’art. 1, comma 424, della Legge di Stabilit  2014, per gli anni 2015 e 2016, i budget per le assunzioni a tempo indeterminato sono vincolati alla messa in ruolo dei vincitori di concorso presenti nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta.
- Sull’obbligo o meno di vincolare anche le risorse ancora disponibili derivanti dalle facolt  assunzionali di annualit  precedenti al 2015 per le suddette finalit , si era espressa la Circolare congiunta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015, antecedente alla nuova norma, nella quale veniva asserito che il budget vincolato dalla legge era quello riferito alle cessazioni avvenute negli anni 2014 e 2015 e che rimanevano, quindi, consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti, nonch  quelle previste da norme speciali.
- Anche alla luce della prioritaria finalit  della ricollocazione del personale degli enti di area vasta, la Corte dei Conti della Lombardia nella propria delibera n. 120/2015 aveva espresso in merito alcune perplessit  deferendo la questione alla Sezione delle Autonomie, la quale, tuttavia, nella propria delibera n. 19/2015 ne ha rinviato la trattazione a nuova data, ritenendo di dover effettuare approfondimenti istruttori sull’argomento.
- La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 26 del 28 luglio 2015   intervenuta sulla questione interpretativa posta per la corretta applicazione dell’articolo 1, comma 424, legge n. 190/2014, in relazione ai budget assuntivi residui, precedenti gli anni 2015/2016, e ha espresso, sul punto, il seguente principio di diritto: gli Enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacit  assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacit  assunzionale   soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale.
- Con successiva deliberazione n. 28 del 22 settembre 2015 la stessa Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha integrato la precedente deliberazione n. 26/2015, affermando, tra l’altro, il seguente principio di diritto: il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’articolo 4, comma 3, del Dl n. 78/2015,   da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

Preso atto:

- del rispetto del patto di stabilit  e crescita per l’anno 2013 (certificazione agli atti) e per l’anno 2014 (monitoraggio su dati pre-rendiconto inviato alla RGS, agli atti);

- che il Comune di Sinnai non è ente strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000 (come da ultimo rendiconto approvato anno 2013);

Considerato che con la precedente programmazione triennale del personale richiamata, di cui alle deliberazioni GC n. 89 del 15/07/2015 modificata con la deliberazione n. 114 del 14/09/2015:

- è stato approvato il piano triennale delle assunzioni a tempo indeterminato per il periodo 2015-2017 prevedendo le assunzioni a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D1 e 1 Istruttore Amministrativo Cat. C1, da destinare al Settore Economico Sociale;
- è stato approvato il piano annuale delle assunzioni a tempo determinato per l'anno 2015, le quali si riverberano anche nell'anno 2016 come già specificato;

Atteso che la programmazione triennale del fabbisogno del personale risulta un atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2016 oltre che del DUP Documento Unico di Programmazione il cui termine è stato differito al 31 dicembre 2015;

Ritenuto necessario pertanto approvare il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2016-2018 che allo stato attuale, anche in ragione delle disponibilità economiche, **non prevede alcuna assunzione per il 2018, e conferma le indicazioni previste nel piano triennale delle assunzioni a tempo indeterminato per il periodo 2015-2017 già approvato con le soprarichiamate deliberazioni, e il piano annuale delle assunzioni a tempo determinato 2016 (quale piano riverberato dalle assunzioni a tempo determinate avviate nell'anno 2015) che qui si riporta:**

PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2016
(RIFLESSI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 2015 NELL'ANNO 2016
PROGRAMMATE CON DGC n. 89 del 15/07/2015 MODIFICATA CON DGC n. 114 del 14/09/2015

n.	Profilo profess.	Destinaz Settore	Cat	Rapp.	Decorr.	Data fine rapporto	Retrib.	oneri riflessi	IRAP	Tot
										ANNO 2015
1	Istruttore Amm.vo	Eco-Soc	C1	Tempo pieno	17/08/2015	15/08/2016	€ 13.335,26	€ 4.185,24	€ 1.156,03	€ 18.676,53
1	Istruttore Dir.vo Sociale	Eco-Soc	D1	Tempo parz. 24 h	25/09/2015	24/07/2016	€ 9.021,66	€ 2.830,85	€ 782,07	€ 12.634,58
	Istruttore Dir.vo Contabile	Eco-Soc	D1	Tempo pieno	29/09/2015	15/06/2016	€ 12.449,66	€ 3.906,34	€ 1.079,23	€ 17.435,23
1	Istruttore Dir.vo Amm.vo	Eco-Soc/AAGG	D1	Tempo parz.e 30 h	12/10/2015	26/06/2016	€ 9.671,17	€ 3.034,70	€ 838,38	€ 13.544,25
1	Istruttore Dir.vo Amm.vo	Staff del Sindaco art. 90 dlgs 267/2000	D1	Tempo parz.e 30 h	14/10/2015	30/05/2016	€ 6.455,40	€ 2.025,64	€ 559,61	€ 9.040,65
1	Istruttore Tecnico	Settore Urbanistica ed. Pubblica	C1	Tempo parz. 24 h	16/09/2015	15/07/2015	€ 9.743,84	€ 3.052,19	€ 844,51	€ 13.640,54
1	Istruttore Tecnico	Settore Edilizia Privata e SUAP	C1	Tempo parz. 24 h	14/09/2015	13/07/2015	€ 9.736,53	€ 3.049,88	€ 843,87	€ 13.630,28
									TOTALE	€ 98.602,07

Atteso che per quanto riguarda le limitazioni all'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, a seguito dell'integrazione operata dall'art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014, il limite attuale per questo Comune è costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, quantificato nel seguente modo complessivamente in € 177.848,31:

CAPACITÀ ASSUNZIONALE TEMPO DETERMINATO	
Tipologia Lavoro	Spesa anno 2009
DIRIGENTE	€ 85.020,29
DIRIGENTE	€ 85.882,96
AGENTE PM	€ 3.819,41
AGENTE PM	€ 3.125,65
	€ 177.848,31

limite che risulta superiore rispetto alla spesa di € **98.602,07** che, con la programmazione triennale 2015-2017 si è già prevista di sostenere per le assunzioni a tempo determinato a valere sul bilancio 2016, come meglio specificato sopra;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 09/01/2013 con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2013/2015;

Visto l'articolo 41 del Decreto Legge n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

Dato atto che

- l'indicatore dei pagamenti dell'anno 2014 del Comune di Sinnai elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- l'indicatore dei pagamenti del terzo trimestre dell'anno 2015 del Comune di Sinnai elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Acquisito il preventivo parere positivo rilasciato giusto verbale n. 25 del 23/11/2015, sulla presente proposta di piano triennale dal competente Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001;

Visti i commi dal 563 al 568 dell'art. 1 della l. 147/2013;

Visto l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. l'art. 3 comma 5 quinquies della legge 114/2014, secondo il quale:

- *“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui*

ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione;

Preso atto che con deliberazione n. 79 del 29/06/2015 è stato elaborato l'atto di indirizzo per le società ed organismi sotto controllo pubblico partecipati dal comune di Sinnai ai fini del contenimento dei costi del personale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" il quale, al titolo IV, detta la disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato in ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 15.07.2015;

Visto il D.Lgs. 15-06-2015, n. 81 recante la Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Vista la L. 6-8-2015 n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

Precisato che della presente deliberazione verrà data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.;

Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifica attestazione in calce al presente provvedimento ;

DELIBERA

1. Di approvare il fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2016/2018 confermando il piano triennale delle assunzioni a tempo indeterminato per il periodo 2015-2017 già approvato con le deliberazioni DGC 85/2015 come modificata dalla DGC 114/2015, non prevedendo, allo stato attuale, alcuna assunzione per il 2018,
2. Di approvare il piano annuale delle assunzioni a tempo determinato 2016 (quale piano riverberato dalle assunzioni a tempo determinate avviate nell'anno 2015) secondo il piano di cui in premessa che si intende qui richiamato integralmente;
3. Di dare atto che con la presente programmazione risultano rispettate le disposizioni normative dettate in materia di contenimento delle spese di personale in premessa citate;
4. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui al presente atto;
5. Di informare dell'adozione del presente provvedimento la Rappresentanza Sindacale Unitaria presente in questo Ente;

6. Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 20/11/2015	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale F.to Dott. Simone Farris
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 20/11/2015	Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro f.f. F.to Dott. Simone Farris

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 24/11/2015	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia